



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO IV –  
SERVIZIO 1° “DIFESA DEL SUOLO”

|                   |  |
|-------------------|--|
| <i>Intervento</i> | <i>Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche da effettuarsi presso gli Istituti di Via Tirso in Monterotondo e Innocenzo XIII in Anzio</i> |
| <i>Comuni</i>     | <b>Monterotondo e Anzio</b>  |
| <i>CIG</i>        | ZB7172AA1  |
| <i>Importo</i>    | <b>Euro 44.671,18</b>  |
| <i>Capitolo</i>   | <b>PROCOL</b>  |
| <i>Titolo</i>     | <b>1.07.06.03</b>  |

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ELABORATO 2 - “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I**  
**ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI”**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>IL PROGETTISTA</b>                         | <b>Dott. Geol. Maria Piro</b>      |
| <b>I COLLABORATORI</b>                        | <b>Dott. Geol. Patrizia Vitali</b> |
|   | <b>FST Antonio Gizzi</b>           |
| <b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> | <b>Dott. Geol. Patrizia Vitali</b> |

**Novembre 2015**



## INDICE

### PARTE I : ASPETTI AMMINISTRATIVO/CONTRATTUALI E TECNICO/CONTRATTUALI

|   |    |
|---|----|
| OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO .....  | 1  |
| Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....   | 2  |
| Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI .....  | 3  |
| Art. 3 FORMA DELL'APPALTO .....   | 2  |
| Art. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA .....   | 3  |
| Art. 5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO .....  | 3  |
| Art. 6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO .....  | 3  |
| Art. 7 CAUZIONI E GARANZIE .....  | 5  |
| Art. 8 PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI IN GENERE .....   | 5  |
| Art. 9 ESECUZIONE DEI LAVORI .....  | 6  |
| Art. 11 ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE .....  | 7  |
| Art. 12 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI -<br>CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI ..... | 7  |
| Art. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE .....  | 9  |
| Art. 14 OPERE IN ECONOMIA .....   | 9  |
| Art. 15 REVISIONE PREZZI .....  | 9  |
| Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE .....   | 11 |
| Art. 17 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....   | 11 |
| Art. 18 ONERI DELL'APPALTATORE .....  | 9  |
| Art. 19 ONERI DIVERSI DELL'IMPRESA .....  | 13 |
| Art. 20 INVARIABILITA' DEI PREZZI .....   | 14 |
| Art. 21 CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO .....  | 14 |
| Art. 22 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI<br>CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO .....             | 16 |
| Art. 23 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE .....   | 17 |
| Art. 24 DIRETTORE DI CANTIERE .....   | 17 |
| Art. 25 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE .....   | 18 |
| Art. 26 PIANO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO .....  | 19 |
| Art. 27 RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO .....   | 20 |
| Art. 28 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI .....   | 20 |
| Art. 29 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI .....  | 21 |
| Art. 30. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....  | 22 |
| Art. 31. RUMOROSITÀ DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE .....  | 22 |
| Art. 32. CONTROLLI .....  | 23 |
| Art. 33 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO .....   | 23 |
| Art. 34 TABELLONI INDICATORI .....  | 23 |
| Art. 35 CONTROVERSIE .....  | 24 |



### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, da effettuarsi nel territorio della Provincia di Roma, occorrenti agli studi geologico – geotecnici per svolgere il supporto specialistico per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale.

L'appalto comprende inoltre tutte le lavorazioni, di qualunque genere, che venissero eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori anche se impreviste ed anche se non specificatamente descritte negli elaborati a base di gara, purchè attinenti l'appalto.

L'appalto consiste nella esecuzione di più cantieri in rispondenza ad esigenze ed attività progettuali dell'Ente.

### **Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**

L'ammontare complessivo dell'appalto, valutato con i prezzi dell'elenco prezzi della Regione Lazio 2012 e, per particolari lavorazioni ivi non contemplate, a prezzi aggiuntivi desunti da altri Elenchi prezzi regionali e dagli Elenchi Prezzi Unitari dei precedenti appalti annuali di indagini geognostiche approvati dalla Provincia di Roma, e salvo la detrazione del ribasso d'asta indicato nel contratto, è di **€ 44.671,18 (quarantaquattroseicentosestantuno/18)).**

L'appalto si intende interamente a misura valutato con i prezzi segnati nella separata tariffa e salvo la detrazione del ribasso d'asta indicato nel contratto.

La perizia di stima dei lavori del presente appalto è stata redatta basandosi sulle risultanze contabili degli interventi effettuati nel corso delle annate precedenti.

Conseguentemente, le cifre soggette al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare) nei limiti e con le prescrizioni del vigente Capitolato Generale d'Appalto.

#### *DESCRIZIONE DEI LAVORI*

I lavori di indagini previsti consistono in:

1. esecuzione di sondaggi geognostici, con restituzione di logs stratigrafici in formato digitale e cartaceo a firma di Geologo regolarmente iscritto all'Ordine Professionale;
2. esecuzione di prove in sito (es. prove SPT, DPSH, CPT) con restituzione dei dati acquisiti e parametri elaborati;
3. prove geofisiche quali "down-hole" o "cross-hole", "sismica a rifrazione", "MASW" "HVSr", tomografie elettriche, con restituzione dei dati acquisiti e parametri elaborati;
4. prelievo di campioni, loro trasporto a laboratorio geotecnico ed esecuzione di determinazioni analitiche relative a parametri fisici e meccanici con restituzione di certificati di analisi firmati dall'analista e dal Direttore del Laboratorio;
5. Rapporto delle indagini eseguite

### **Art. 3 FORMA DELL'APPALTO**

L'appalto si intende a misura ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare complessivo dell'appalto è di **€ 44.671,18 (quarantaquattroseicentosestantuno/18)**. L'appalto è amministrato in regime di I.V.A. e la Ditta è obbligata al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta suddetta.

Con la firma del presente atto, l'Appaltatore formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione:

- di aver preso esatta visione di tutti gli elaborati di progetto allegati e di averne verificato la completezza ed idoneità al fine della realizzazione delle indagini oggetto di appalto;
- di aver effettuato gli accertamenti necessari ed aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei



prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per formulare l'offerta stessa. L'Appaltatore rinuncia espressamente ad ogni riserva in merito;

- di giudicare esaustive le descrizioni delle attività, remunerativi i relativi prezzi e tali da giustificare l'offerta stessa e ciò anche in relazione a tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato;
- di aver tenuto in debito conto, nel formulare la propria offerta, delle opere, forniture e prestazioni che eventualmente non risultassero sufficientemente dettagliate nel progetto delle indagini;
- di aver effettuato la verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente Capitolato;
- di avere indicato in sede di offerta i lavori che intende subappaltare;
- di aver previsto l'utilizzo di mezzi d'opera ed attrezzature di cantiere di dimensioni e caratteristiche compatibili anche con l'ambito urbano e che gli oneri diretti ed indiretti scaturenti da tali condizioni sono compresi e compensati nei singoli prezzi offerti;
- che infine resta facoltà della D.L. richiedere l'aumento dei turni di lavoro nel caso si riscontrassero ritardi nella esecuzione dei lavori addebitabili all'Appaltatore ad insindacabile giudizio della D.L. previo conforme parere del Responsabile del Procedimento. Tutti gli oneri diretti ed indiretti scaturenti da tali condizioni sono compresi e compensati nei singoli prezzi offerti.

#### **Art. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Le condizioni di ammissibilità e l'aggiudicazione dei lavori sono disciplinate ai sensi del D.P.R. 34/2000, del D.P.R. 380/2001 e del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2204/18/CE e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Con particolare riguardo ai laboratori che eseguiranno le prove geotecniche su terreni e rocce, tali laboratori dovranno essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi della Circolare 8 settembre 2010, n. 7619 "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

#### **Art. 5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

In mancanza di un appalto annuale operativo, a seguito dell'annullamento di una precedente procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia potrà pertanto essere esperito mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell' 125 comma 10 lettere "b" e "d" del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. li e dell'art. 13 del Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di lavori pubblici adotta con Deliberazione del Consiglio Provinciale 214 del 18/10/2007.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, diritti di segreteria e tasse di bollo.

#### **Art. 6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. 554/99 fanno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale. Parte I<sup>^</sup> - Norme Amministrative - Parte II<sup>^</sup> - Prescrizioni Tecniche;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- il Computo Metrico Estimativo;



- il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000;
- il Regolamento approvato con DPR 554/99 e ss.mm.ii.;
- Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni;
- il piano sostitutivo di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e del D.P.R. 222/03.

La ditta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta successivamente alla stipula del contratto negli assetti proprietari e nella struttura della ditta e negli organismi tecnici o amministrativi (legge 19.03.1990 n. 55 e D.P.C.M. 187/91).

Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la piena insindacabile facoltà, nei limiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, di introdurre all'atto esecutivo tutte le varianti che riterrà opportune nell'interesse e per la buona riuscita dei lavori senza che ciò dia diritto all'impresa di avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura, non stabiliti nel presente Capitolato.

Sono ammesse inoltre, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % (diconsi cinqueper cento) dell'importo originario del contratto.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e indirà una nuova gara alla quale sarà invitata l'impresa aggiudicataria.

La risoluzione del contratto, ai sensi di quanto sopra e di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

#### NORME TECNICHE

Per le prescrizioni non espressamente indicate nella documentazione contrattuale si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare:

- alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche", A.G.I. 1977 e successive integrazioni;
- alle "Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio" A.G.I. 1994
- alle norme standard previste per l'esecuzione delle prove in sito ed in laboratorio (ASTM, SNV, CNR, UNI, ecc.);
- D.M. LL.PP. dell'11/03/88 e alla C. M. LL.PP. 24/09/88.
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2003, n. 3274 e s.m.i.;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/9/2005 "Norme tecniche per le costruzioni".

Resta inteso che tutte le prestazioni o le prescrizioni previste sia dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sia dalla normativa vigente sono da intendersi pienamente compensate nel prezzo offerto.

#### RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Resta inteso che dovrà essere integralmente osservato quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, dal DPR 554/99 e dal DM 145/2000.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana dei scavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quella sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006 o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I. e C.N.R. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell' 8/6/1982 in materia di



segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

### **Art. 7 CAUZIONI E GARANZIE**

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a che non saranno decorsi dodici mesi dalla data di esecuzione dei lavori come risultante dal relativo certificato, qualora la Stazione Appaltante non abbia avviato le operazioni di collaudo, sempre che il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione non dipenda da fatto imputabile all'impresa. Restano altresì ferme, ai fini dello svincolo del deposito cauzionale, le ulteriori condizioni di cui all'art. 123 del Regolamento e le condizioni poste dall'art. 227 del Regolamento.

#### FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, e ciò anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto.

La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso d'opera.

#### REQUISITI FIDEJUSSORI

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

### **Art. 8 PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI IN GENERE**

L'appaltatore è libero di provvedere ai materiali dove meglio stimi opportuno, purchè essi presentino i requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale e quelli che, ad integrazione, verranno precisati dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna e in corso dei lavori, con assoluta facoltà insindacabile, senza diritto da parte dell'Appaltatore di chiedere aumento di prezzi o maggiori compensi.

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari utilizzati nella realizzazione dell'opera devono essere della migliore qualità e provenire da produttori che diano garanzie di capacità e di serietà; devono rispondere ai requisiti stabiliti:

- dalle disposizioni vigenti (nazionali e comunitarie) di Legge;
- dai regolamenti e dalle specifiche tecniche UNI, CNR o di altri Istituti nazionali competenti per gli effetti del loro specifico impiego;
- da normative delle associazioni di produttori più qualificate, da standard di qualità e dimensionali della migliore qualificazione;



- ed in genere rispondere delle regole di buona tecnica e aver ottenuto l'omologazione CE ed il marchio di qualità ove previsto.

L'appaltatore ha, altresì l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni agli istituti di prova che saranno indicati dall'Amministrazione e pagando le relative tasse.

Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli Uffici dell'Amministrazione munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più atti a garantirne l'autenticità.

## **Art. 9 ESECUZIONE DEI LAVORI**

I modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro, oggetto del presente appalto, sono regolati dalle norme contenute nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale di cui al precedente articolo 6. A tali norme si farà sempre riferimento anche se non espressamente indicato. Si richiamano inoltre tutte le disposizioni, leggi e regolamenti in vigore all'atto della aggiudicazione del presente appalto e quelle che possono intervenire durante il corso di esecuzione fino al collaudo.

I lavori da effettuare vengono commissionati in base ad un programma di indagini comunicato alla ditta attraverso l'emissione di un Ordine di Servizio di cui al successivo art. 21. La ditta dovrà effettuare le prestazioni richieste con i mezzi d'opera e con personale tecnico di provata capacità ed idoneo per numero e qualità alle necessità derivanti dall'esecuzione delle indagini commissionate. I lavori dovranno essere avviati alla data stabilita ed eseguiti nel rispetto dei tempi concordati indicati nell'O.d.S. Durante lo svolgimento delle indagini, in relazione ad elementi in acquisizione, il programma di indagini potrà modificarsi mediante Ordine di Servizio impartito verbalmente o telefonicamente ed a cui farà seguito, entro 48 ore, relativo Ordine di servizio scritto. In questi casi la ditta dovrà dare immediata esecuzione alla prestazione ordinata ottemperandovi scrupolosamente.

## **Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà aver stipulato a favore della Stazione Appaltante, con oneri tutti a proprio carico, le polizze assicurative di cui appresso, dall'art 125 e 126 del D.P.R n. 207/2010 Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del D.M.123/04.

### ASSICURAZIONE DELLE OPERE "CAR"

La relativa polizza assicurativa per danni, ed. del tipo C.A.R. (Polizza "Tutti i rischi del Costruttore"), avrà un massimale pari a € 500.000 (diconsi Euro cinquecentomila/00) e copertura dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

### ASSICURAZIONE PER LA R.C.V.T.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i danni, diretti ed indiretti causati a terzi, da qualunque causa provocati in relazione all'esecuzione del presente appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, mediante apposita assicurazione R.C.V.T. con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (diconsi € cinquecentomila/00).

Sono espressamente considerati terzi anche:

- la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti;
- la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;
- i subappaltatori dell'Appaltatore ed i loro dipendenti;
- gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori.

Le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi, pertanto l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze. Le polizze sopra indicate



dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicuratrice accettata dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza alla firma del contratto ovvero, in caso di consegna anticipata dei lavori, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della consegna degli stessi

L'Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni dei PP.SS. che potessero derivare durante l'esecuzione delle opere sia per negligenza sua o dei suoi dipendenti, sia come semplice conseguenza dei lavori.

Per i danni arrecati a manufatti, alberature, beni di enti pubblici e/o privati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore inoltre si obbliga a garantire e sollevare la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto conseguente a mancato adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero a trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione come contrattualmente prevista a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la Stazione Appaltante in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art 105 del C.P.C. anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin da ora ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto sarà anche tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante tutte le spese da quest'ultimo addebitate

L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente pagare a terzi per titoli o per liti di cui sopra. In ogni caso, è obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessario per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.

#### **Art. 11 ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE**

Sulle somme anticipate per il solo acquisto dei materiali, non previsti in tariffa, verrà corrisposta una provvigione del 5% (diconsi cinqueper cento) annuo.

Su dette anticipazioni e sulla relativa provvigione non sarà applicato il ribasso d'asta.

#### **Art. 12 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI**

##### A) CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento (D.P.R. 207/10).



All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'appaltatore e' tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e **comunque entro 30 giorni** dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore procederà senza indugio alla installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all'approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni eventualmente fornite dalla D.L. e senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore.

**L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine massimo di 25 (diconsi venticinque) giorni naturali e consecutivi, a far data dal verbale di consegna, e i lavori dovranno essere conclusi comunque entro l'anno solare 2015..**

L'Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori il compimento dei lavori non appena avvenuto.

Il verbale di ultimazione dovrà essere redatto dalla D.L. entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.

In caso contrario, non potrà essere redatto il verbale di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo 29.

Entro 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione, si procederà, in contraddittorio tra l'Impresa ed i competenti Uffici dell'Amministrazione, alle operazioni per il passaggio in sorveglianza dell'opera alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

#### B) CONSEGNE PARZIALI

Considerata la natura e l'estensione delle indagini, la consegna stessa potrà essere data anche parzialmente per singoli cantieri con apposito Ordine di Servizio a firma della D.L. dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

La Ditta Appaltatrice dovrà rendersi operativa ed iniziare le lavorazioni entro e non oltre 48 ore dal ricevimento (anche via fax) del relativo Ordine di Servizio.

#### C) CONSEGNE IN VIA DI URGENZA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori con procedura d'urgenza, anche subito dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento: in tale caso si applica quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento.

La consegna d'urgenza viene effettuata dal Direttore dei Lavori su autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

#### D) SOSPENSIONI

Le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono regolate dalla normativa vigente ed, in particolare, da quanto previsto nel Regolamento approvato con l'art. 158 del DPR 207/10 e nel Capitolato Generale.



La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

All'atto della firma del verbale della sospensione, l'Appaltatore dovrà precisare per iscritto i macchinari e/o le attrezzature che ritiene di dover mantenere in cantiere ed ottenerne il benestare scritto da parte della Direzione Lavori, vistato dal Responsabile del Procedimento che gestisce l'appalto.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere non possono dare luogo ad alcuna pretesa e domanda.

In ogni caso la guardiania del cantiere durante il periodo di sospensione, rientra tra gli obblighi contrattuali a carico dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

Le sospensioni parziali o totali richieste dalla Soprintendenza competente per il rinvenimento di reperti archeologici e per i necessari scavi, studi e accertamenti, sono considerate rientranti tra quelle di pubblico interesse o necessità. L'Impresa dovrà sviluppare i lavori nell'ordine di esecuzione specificato dalla Direzione Lavori che ha facoltà di modificare il programma suddetto in base ai propri criteri di priorità.

#### E) DOCUMENTI ESSENZIALI AI FINI DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

1. Cauzione definitiva sottoforma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di cui all'art. 7 del presente C.S.A. in favore dell'Amministrazione;
2. Polizza "CAR" di cui all'art. 10 del presente C.S.A.;
3. R.C.V.T. contro gli infortuni di cui di cui all'art. 10 del presente C.S.A.;

La mancata presentazione di uno o più documenti sopra elencati comporterà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria

### **Art. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE**

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati a misura con le modalità richiamate nel presente Capitolato sulla base dei prezzi aggiudicati.

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura di qualunque specie e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perchè provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Rimane stabilito inderogabilmente il principio che le prestazioni contabilizzate saranno quelle eseguite nei limiti dell'ordinato con Ordine di Servizio.

### **Art. 14 OPERE IN ECONOMIA**

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore mano d'opera, mezzi d'opera, e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia secondo le previsioni di progetto.

### **Art. 15 REVISIONE PREZZI**

In base all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per i lavori pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1664 del Codice Civile.

### **Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE**



L'Amministrazione provvederà a pagamenti tramite S.A.L. dell'importo non inferiore a € 25.000,00 (diconsi Euro venticinquemila/00) tenendo presente che sugli importi dei lavori netti da ribasso d'asta e dalle eventuali penali, sarà operata la seguente ritenuta:

- 2 Sull'importo progressivo dello stato d'avanzamento lavori ai sensi dell'art.7 C.G.A. sarà effettuata la ritenuta dello 0,5% (diconsi zerocinqueper cento) a garanzia dell'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori.
- 3 La ritenuta sarà svincolata con le modalità previste dal citato articolo C.G.A.

Per ciascuno Stato di Avanzamento Lavori il Servizio Difesa del Suolo provvederà previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva (da richiedersi per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale) all'invio della richiesta di mandato di pagamento al competente Servizio del Dipartimento II "Risorse finanziarie" che provvederà ai successivi adempimenti di competenza.

In caso di sospensione totale dei lavori, di durata superiore a mesi tre, la rata d'acconto relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Redatta la contabilità finale dei lavori, verrà pagata all'Impresa l'ultima rata di acconto qualunque ne sia l'ammontare.

### **Art. 17 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro giorni 90 dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni.

Il pagamento del saldo dei lavori, verrà eseguito a fine lavori dietro presentazione di quanto previsto all'art. 19 comma E del presente Capitolato Speciale dei certificati e dei risultati delle prove di laboratorio ed in situ, della relazione riepilogativa ed illustrativa del programma di indagini eseguite come stabilito dalla Direzione Lavori.

Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da compilarsi entro gg 90 dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche per danni derivanti dall'uso, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nel Cap. Generale.

L'Impresa peraltro, in relazione al disposto dell'art. 37, del Capitolato Generale, sarà obbligata, fino a quando il certificato di regolare esecuzione non sarà stato approvato dall'Amministrazione e reso esecutivo dall'autorità tutoria, a rispondere di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di esecuzione o da imperfezione di materiali impiegati.

Si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e degli artt. 124 e 235 del Regolamento.

L'accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi dovrà essere effettuato richiedendo il Documento Unico di Regolarità contributiva per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

### **Art. 18 ONERI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale ed a quelli specificati nello schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e da ritenersi compresi e compensati nell'importo al netto del ribasso offerto, gli oneri di seguito elencati.

1. Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 5 del Capitolato Generale di Appalto della Provincia di Roma come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2. Tutti i maggiori oneri dovuti all'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
3. Gli oneri derivanti da cavi e saggi preliminari di indagine per l'accertamento necessari all'individuazione dell'esatta posizione di eventuali canalizzazioni di pp.ss. atti ad evitare il danneggiamento degli stessi durante i lavori nonché di eventuali resti archeologici; le notizie dell'esistenza di tali sottoservizi o di manufatti sotterranei dovranno essere assunte



direttamente a cura e spese della Ditta che si assume anche tutte le responsabilità in merito a mancate assunzioni di informazioni ed ai conseguenti guasti, incidenti e ritardi esonerando a tal proposito l'Amm.ne Prov.le.

4. Gli oneri conseguenti relativi:

- al reperimento presso gli Enti competenti di tutta la documentazione relativa all'ubicazione delle canalizzazioni dei Pubblici Servizi, all'esecuzione di scavi di indagine preliminari, da effettuare anche a mano, per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei pp.ss. di cui sopra, nonché i rilievi, con l'ausilio anche di idonea strumentazione, atti all'individuazione di manufatti, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, fognatura, ecc. esistenti nelle aree di lavoro;
  - all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o di lavorazione concorrenti nei cavi, e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale e dalle opere. In particolare, l'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche provocata dalla propria attività e, in caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc. è tenuto a dare immediata comunicazione, oltre che alla D.L., anche alla società esercente del servizio che potrà eseguire i lavori di riparazione addebitandone la spesa all'Appaltatore.
5. Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento per le occupazioni ed i lavori all'esterno.
  6. Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori.
  7. La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
  8. Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le operazioni di rilievo topografico e di determinazione della quota del piano campagna in corrispondenza di ciascun punto di indagine; tale quota dovrà essere rilevata rispetto al l.d.m., riferendosi al caposaldo I.G.M., ed essere sempre riportata sulle stratigrafie e sui grafici delle prove in sito. Le spese per il controllo del posizionamento delle strutture interrato esistenti, di interesse per l'esecuzione dei lavori, anche con metodi di tipo georadar oltre che topografici.
  9. Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che seguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.
  10. Le spese relative agli oneri previsti al precedente comma 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino a quando la D.L. non abbia espresso il proprio benestare per l'apertura al traffico della zona dei lavori.
  11. Le spese per qualunque spostamento che dovessero subire le recinzioni durante lo svolgimento delle opere. Le recinzioni delle aree di lavoro servono sia per delimitare i passaggi pedonali dall'area di lavoro, sia per delimitare l'area a disposizione dell'Appaltatore, gli accessi, i depositi dei materiali, le aree di sosta dei mezzi e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori.
  12. Gli oneri per l'immediato ripristino giornaliero delle recinzioni di cantiere eventualmente danneggiate da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di cantiere e di terzi.
  13. La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi.
  14. Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dall'art. 8 del Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.



15. Gli oneri per l'esecuzione e la manutenzione dei dispositivi per il controllo del traffico, come richiesto dai VV.UU. e dalle competenti autorità anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori e fino a quando la D.L. non abbia espresso il proprio benestare per l'apertura al traffico della zona dei lavori, incluso:
  - segnaletica temporanea direzionale, luminosa di "attenzione" indicante le deviazioni;
  - transenne provvisorie;
  - illuminazione temporanea, luci sospese in alto indicanti attenzione, luci intermittenti e lanterne;
  - pavimentazione provvisoria;
  - segnaletica orizzontale e verticale.
16. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. e, in genere, in osservanza delle norme di polizia stradale vigenti, anche presidiando con idoneo personale.
17. L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierci, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso.
18. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.
19. Gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo e dei Piani Operativi di Sicurezza per ogni singolo cantiere, relativi disegni ed elaborati e quanto altro necessario.
20. La raccolta di tutte le informazioni presso i competenti uffici ivi inclusi quelli del Genio Militare sul pericolo di reperire ordigni bellici nei terreni impegnati dai servizi e, ricorrendone la necessità, la conseguente bonifica con la massima tempestività seguendo in tutto e per tutto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fino al collaudo rilasciato secondo le modalità previste dalla predetta Amministrazione Militare. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
21. La copertura delle spese ed oneri tutti per il ripristino di aree pubbliche o private e per danni arrecati a queste, per strade di servizio, per l'accesso ai luoghi, per l'impianto e il mantenimento dei cantieri di indagine e loro illuminazione, per l'attrezzatura dei cantieri di indagine, la manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative adiacenze, per tutti i depositi di materiale e per tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei servizi.
22. Gli oneri per la pulizia giornaliera delle aree di cantiere. A tal riguardo dovranno essere presenti in cantiere anche idonei contenitori portarifiuti.
23. La spesa per la guardiania del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (art. 22 legge 13.09.1982 n. 646) esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti, in particolare nei periodi di sospensione dei lavori, comprese le spese per segnalazioni ed illuminazione notturna.
24. L'acquisizione a sua cura e spese di ogni eventuale occupazione temporanea di aree private adiacenti ai lavori, per qualsiasi causa ai medesimi collegata.
25. L'onere per la predisposizione e presentazione della documentazione e degli ulteriori atti per l'occupazione di Suolo Pubblico, come specificato nel successivo art.30.
26. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.
27. Il ripristino delle pavimentazioni, cordoli, marciapiedi, ecc. nelle stesse condizioni ante-operam.
28. La pulizia delle aree interessate dagli interventi col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, di scarico o detriti.
29. Il trasporto e la messa a dimora, per tutta la durata dell'Appalto, delle cassette catalogatrici dei sondaggi, in locali o magazzini di proprietà della Ditta appaltatrice; tali locali o magazzini dovranno essere debitamente indicati alla D.L..



30. Gli oneri per la predisposizione di presidi provvisori necessari per il mantenimento in sicurezza dei luoghi adibiti al passaggio del pubblico (Luci provvisorie, passerelle pedonali, ecc.).
31. Gli oneri per l'eventuale mantenimento in esercizio e in sicurezza, mediante sospensione sul cavo d'indagine, di sottoservizi pubblici cavi, condutture idriche, ecc.
32. La immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere incluse quelle provvisoriale.
33. L'onere per l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro. In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui all'art.131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
34. L'Appaltatore deve tenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo, molestia od onere da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzione relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego di materiali, senza eccezioni di sorta, occorrenti per la completa esecuzione di quanto oggetto del presente appalto.
35. L'onere dell'uniformità degli abiti di lavoro secondo le indicazioni della D.L. Tale onere deve essere esteso anche al personale dei subappaltatori.

*Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori*

#### **Art. 19 ONERI DIVERSI DELL'IMPRESA**

L'Impresa è in particolare tenuta:

**A)** ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.

Dell'osservanza di tale obbligo l'aggiudicatario risponde anche nel caso del subappalto, fermo restando le disposizioni di legge. In caso di violazione dell'obbligo suddetto e sempre che l'infrazione sia stata accertata dalla Committente e denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, la Committente avrà facoltà di operare un'adeguata ritenuta sull'importo di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 48 ore quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori senza che ciò possa far titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute.

La committente si riserva anche la facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori quanto loro è dovuto;

**B)** a provvedere agli impianti e spostamenti del cantiere;

**C)** a non approfondire il foro oltre la profondità prevista nel programma di lavoro senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori;

**D)** a comunicare giornalmente alla Direzione Lavori lo stato di avanzamento dei sondaggi mediante appositi bollettini.

Essi dovranno indicare:

- 1) la denominazione del pozzo o foro e le relative coordinate planoaltimetriche
- 2) la data di inizio di ogni perforazione;
- 3) i diametri del foro;
- 4) la natura dei successivi strati attraversati da ogni singolo foro, precisando tutte le variazioni di litologia, granulometria o consistenza;
- 5) le eventuali perdite di circolazione dei fluidi di perforazione, le quote delle falde acquifere rilevate al mattino prima dell'inizio lavori ed alla sera ultimati gli stessi;
- 6) la profondità raggiunta giornalmente ed a fine foro;
- 7) ogni altra indicazione necessaria, affinché si abbia una chiara visione degli strati, della loro natura e della loro reciproca successione e giacenza;

**E)** a fornire alla Direzione Lavori tre copie cartacee e una in formato digitale della relazione dopo il completamento dei lavori, comprensiva di tutti i profili rappresentanti la stratigrafia rilevata nei fori. I profili dei fori di sondaggio dovranno essere disegnati su appositi moduli divisi in colonne nelle quali dovranno essere riportati i seguenti dati:



- 1) quota boccaforo rispetto al livello del mare;
  - 2) spessore degli strati incontrati nel sondaggio;
  - 3) profondità progressiva;
  - 4) scala grafica;
  - 5) rappresentazione simbolica della natura dei terreni incontrati;
  - 6) descrizione della natura dei terreni incontrati;
  - 7) diametro del foro, specificando se l'avanzamento è a percussione o a rotazione;
  - 8) la quota di prelievo dei campioni indisturbati e rimaneggiati e delle eventuali prove eseguite durante il corso della perforazione;
  - 9) le eventuali indicazioni relative a strumentazioni geotecniche installate nel foro;
  - 10) indicazioni sulle falde d'acqua eventualmente rilevate;
- F)** a fornire per le operazioni di consegna, di controllo e per le misure finali, gli strumenti ed il personale adatti allo scopo;
- G)** a provvedere:
- alla fornitura di sacchetti di plastica per la conservazione dei campioni rimaneggiati e di cassette per la conservazione del carotaggio;
  - alla fornitura dei contenitori per i campioni indisturbati;
  - alla spedizione dei campioni al Laboratorio Geotecnico o ad altro laboratorio di prova, secondo le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 20 INVARIABILITA' DEI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno valutati i lavori, s'intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua propria convenienza ad a tutto suo rischio.

L'Appaltatore riconosce che i prezzi sono remunerativi e convenienti e che rappresentano il valore del lavoro interamente eseguito a perfetta regola d' arte e con tutti gli obblighi ad esso inerenti. I prezzi unitari sono quindi fissi ed invariabili nella maniera più assoluta.

#### **Art. 21 CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO**

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto negli atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori stessi.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell' Appaltatore, titolato, giusta procura, a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta se richiesta.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni dell'ufficio saranno date alla Impresa ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, per iscritto.

L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordinativi di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 29.

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte.

I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree pertinenti le linee ferroviarie, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti degli Enti o proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

Nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima



qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutti il personale addetto al medesimo. Detto personale dovrà essere di gradimento della D.L. la quale ha il diritto di ottenere, motivandolo, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

Ogni lavorazione dovrà essere accuratamente programmata e rigorosamente portata a termine in modo da permettere l'apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario onde garantirsi sulla tempestività della ultimazione.

L'eventuale lavoro festivo o notturno è da ritenersi compensato con i prezzi di tariffa o a corpo, escludendo qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

Infine per quanto riguarda le opere da eseguire in prossimità di alberature:

**1)** - dovrà essere di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori a m 2.50 dalle alberature.

Nei casi in cui ciò non fosse possibile, per motivi di traffico o per l'esistenza di altre canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

I criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, con la D.L.

**2)** - gli scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, etc.) dovranno avvenire unicamente nei modi prescritti per legge, evitando pertanto lo scarico di dette sostanze in prossimità delle alberature o con altre modalità anomale;

**3)** - dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere nelle aree di cantiere le alberature.

In caso di assoluta necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate preventivamente con la D.L.

Per constatate inadempienze rispetto a quanto prescritto ai precedenti punti 1, 2 e 3, si provvederà all'applicazione delle penali previste all'articolo 29 e si provvederà anche alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione, a seguito di regolare verbale di constatazione del danno stesso, direttamente dai mandati di pagamento, previa valutazione dell'entità del danno.

In alternativa e previo benessere della D.L., ferma restando l'applicazione della penale di cui al precedente comma, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'appaltatore, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l'appaltatore resterà responsabile per un tempo pari a quello previsto per le opere dell'appalto principale.

#### ORDINI DI SERVIZIO

L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla D.L. con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.

Laddove l'Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, è prevista l'applicazione di una penale nella misura di € 80,00 (diconsi Euro ottanta/00) per ciascun inadempimento.



In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

## **Art. 22 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

### CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore e nel caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né chiedere ad alcun titolo il risarcimento danni.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL nonché alle Casse Edili, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ecc.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie di versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L. o dall'INPS non si potrà procedere al pagamento del SAL, o del saldo se i lavori sono ultimati) fino all'adempimento degli obblighi stessi.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né chiedere ad alcun titolo il risarcimento danni.

Il Direttore dei Lavori, tuttavia, procede alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento tramite richiesta preventiva di DURC.



## **Art. 23 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE**

La Direzione dei lavori sarà eseguita dalla Città metropolitana di Roma capitale attraverso proprio personale tecnico.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra, e dovrà altresì esibire entro 10 (dieci) giorni il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferite.

Il Direttore di cantiere, in considerazione della peculiarità degli interventi oggetto dell'appalto, dovrà essere un tecnico laureato (ingegnere o geologo) iscritto all'Albo professionale con esperienza pluriennale nel settore delle indagini geognostiche.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivantigli dal presente Capitolato.

Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivantigli dagli artt. 21 - 24 - 25 - 26.

L'Impresa ha l'obbligo di nominare per il cantiere un suo rappresentante con ampio mandato. Detto rappresentante sarà anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta della Direzione Lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento della Stazione Appaltante.

L'Impresa è tenuta, dietro motivata richiesta da parte della Direzione Lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante.

## **Art. 24 DIRETTORE DI CANTIERE**

Il direttore di cantiere dell'Impresa deve principalmente avere i seguenti contatti con l'Ufficio Dirigente dell'Amministrazione:

- 1) Consegna dei lavori e delle richieste di fornitura in unione con l'Appaltatore;
- 2) Misurazione dei lavori eseguiti in contraddittorio con un Tecnico dell'Amministrazione;
- 3) Eventuali discussioni di carattere tecnico;
- 4) Obbligo di intervenire sui lavori ogni qualvolta ne sia invitato dal Direttore dei Lavori;
- 5) Ultimazione dei lavori;
- 6) Intervento alle operazioni di collaudo dei lavori;

Il Direttore di Cantiere dell'Impresa oltre a dirigere il cantiere è responsabile dell'esecuzione delle opere e quindi ha l'obbligo di esercitare una funzione organizzativa e di controllo generale dei lavori e del cantiere stesso, così da garantire la sicurezza e la incolumità sia degli addetti ai lavori sia di coloro che, estranei ad essi, possano comunque risentire di effetti pregiudizievoli a causa del loro svolgimento.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di cantiere è responsabile per quanto gli compete :

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto dello stesso, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento dell'esecuzione dei lavori da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una continuativa presenza in cantiere dove dovrà curare :



**a)** che il PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO redatto a cura dell'Appaltatore ed i PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA, redatti in riferimento ad ogni singolo cantiere a cura del datore di lavoro dell'impresa esecutrice vengano scrupolosamente rispettati, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori.

In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;

**b)** che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti nè a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione;

**c)** che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";

**d)** il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione dei Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.

## **Art. 25 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE**

L'Appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.

A tal fine l'appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Qualora l'Appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte dell'opera è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione.

Il documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze dell'Impresa Subappaltatrice.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze dell'Impresa Subappaltatrice) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al direttore dei lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il direttore dei lavori informerà l'Ufficio competente e proporrà l'applicazione a carico dell'appaltatore della penale prevista nel successivo articolo 29.



## **Art. 26 PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA**

L'intervento in questione non rientra tra i lavori compresi negli allegati I e II al D.lgs. 494/1996. Pertanto, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 222/2003, sussiste l'obbligo del **PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO** redatto a cura dell'appaltatore e del **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**, redatto in riferimento ad ogni singolo cantiere a cura del datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

La Ditta dovrà pertanto osservare le norme esistenti in materia di sicurezza e, in presentare al Committente i suddetti Piani, a firma di tecnico/i qualificato/i.

Il Piano dovrà contenere l'indicazione delle norme da applicare in riferimento ad ogni lavorazione, attrezzatura, mezzo utilizzato e gli accorgimenti e modalità operative che intende utilizzare per lo svolgimento delle indagini.

Il Piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed ogni qualvolta, nel corso del servizio, si presentassero lavorazioni diverse da quelle normalmente previste o situazioni particolari per condizionamenti ambientali o di operatività. L'aggiornamento è altresì necessario anche per particolari necessità di coordinamento anche legate alla presenza di eventuali altre ditte sui luoghi di indagine.

La redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo e dei Piani Operativi di Sicurezza ed i successivi eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti rientrano tra gli oneri generali dell'appalto e quindi non da diritto alla ditta ad alcun compenso aggiuntivo.

La D.L., acquisiti i piani, ove ne ravvisi evidenti carenze, ha facoltà di richiederne, prima dell'inizio dei lavori, l'adeguamento alle normative vigenti, fermo restando che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile della redazione del piano.

Tale adeguamenti dovranno essere apportati e trasmessi alla D.L. entro 5 gg. dall'avvenuta richiesta.

Detto piano sarà tenuto anche a disposizione delle competenti autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano (o dei piani) di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali altre iniziative di Legge, comporteranno in ogni caso, l'applicazione delle penalità di cui all'art. 29 e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.

In particolare la ditta è obbligata

- a prevedere tutte le misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori
- a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti
- a disporre ed a esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuale
- ad applicare ove necessario segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei siti di indagine interessati dal servizio ed in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, tenendo presente che durante l'esecuzione di indagini su sedi stradali in linea di massima si prevede di mantenere attiva la circolazione stradale che, quindi, dovrà svolgersi regolarmente;
- a vigilare sui lavoratori per l'osservanza delle particolari norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.



In caso di grave inadempienza nell'attuazione delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il piano o i piani dovranno essere predisposti con la finalità di coordinare ed ottimizzare le misure di sicurezza ed igiene del lavoro da adottare durante l'intero svolgimento dell'appalto e dovranno prevedere:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuale mensa, attrezzature di pronto soccorso etc;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali etc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente.

I certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.

L'Appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli etc.;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere il piano (o i piani) di sicurezza e gli eventuali successivi aggiornamenti, nonché inviare copia alle U.S.L. competenti ed al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortunistica, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Si richiama, per quanto applicabile, l'art. 31 della Legge 216/95.

## **Art. 27 RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla legge 136/2010. L'affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 170 del D.P.R. 207/10.

## **Art. 28 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI**



Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

I reperti che - ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla sorveglianza archeologica - saranno considerati di particolare pregio, dovranno essere trasportati il giorno stesso del rinvenimento nella sede indicata dalla Direzione Lavori; gli altri reperti - da ricoverare in appositi manufatti di cantiere in ottimali condizioni di sicurezza e dei quali sarà individuato un responsabile unico - saranno periodicamente trasportati nella sede della Soprintendenza

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l'importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.

### **Art. 29 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI**

Il tempo massimo totale per terminare tutte le attività di indagine oggetto del presente appalto è pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e comunque entro l'anno solare 2015.

#### PENALE PER RITARDI

Scaduto infruttuosamente il termine utile di ultimazione dei lavori di cui sopra, l'Appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Stazione Appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.

#### RITARDO RISPETTO AL TERMINE FINALE

Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori rispetto al termine sopra indicato, il RUP stabilirà le penali da applicare, l'esecutore incorrerà in una penale compresa fra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell' ammontare netto contrattuale.

Tali penali cumulabili, verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per lavori e verranno applicate le norme contenute nell'art. 145 del DPR 207/10..

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora tale limite venisse superato, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto così come previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'art. 145 comma 4 del DPR 207/10.

Con riferimento all'art. 1662 del C.C., si stabilisce che nel caso in cui - per negligenza dell'Appaltatore accertata dal D.L. - lo sviluppo delle attività non fosse tale da assicurare il compimento degli stessi nel tempo prefissato e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal D.L. anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, la Stazione Appaltante ha diritto di procedere ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

#### VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento di manufatti e materiali saranno passibili di penalità.

Le penalità varieranno da un minimo di € 50,00 (diconsi cinquantavirgolazerozeroeuro) ad un



massimo di € 2.600,00 (diconsi duemilaseicentovirgolazerozeroeuro).

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente gli impegni assunti.

#### VIOLAZIONI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEL CAPITOLATO

##### 1) Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.

Le accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dall'art. 27 del presente Capitolato, fermo restando ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alla penale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.

Sarà inoltre applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima dell'autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.500,00 per ciascuna infrazione;

##### 2) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

Violazione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui all'art. 26 del presente Capitolato:

- per ciascuna infrazione sarà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

##### 3) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere.

Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere (art. 25 del presente Capitolato):

- per la prima infrazione è prevista una penale pari allo 0.02%. La

penale non potrà comunque essere inferiore a € 400,00 (Euro quattrocento/00) né superiore a € 1.000,00 (mille/00).

- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed i relativi limiti massimi e minimi andranno aumentati del 50%

##### 4) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore.

- Inadempienze rispetto a quanto previsto all'art. 18 "Oneri dell'Appaltatore"

Si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 1 del presente articolo.

##### 5) Mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali ed assicurativi

- penale pari allo 0.005% dell'importo netto a base d'appalto.

#### **Art 30. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

La produzione di tutta la documentazione, l'espletamento delle procedure e l'attivazione delle pratiche presso gli Enti competenti saranno a carico dell'Appaltatore.

La presentazione delle domande per le suddette autorizzazioni sarà curata dall'Appaltatore che provvederà a fornire tutta la documentazione tecnica necessaria (rilievi, planimetrie, eventuale studio delle deviazioni provvisorie del traffico, ecc.) ed al pagamento di eventuali oneri.

#### **Art 31. RUMOROSITÀ DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE**

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di rumore ed in particolare di quanto stabilito dalle seguenti leggi:

- legge quadro 447 del 26.10.1995 (legge indirizzi generali)
- D.P.C.M. del 14.11.1997 (limiti di accettabilità)
- D.M. ambiente del 16.03.1998 (tecniche di misura)
- D.P.C.M. del 01.03.1991 (limitatamente ai limiti di zona provvisori)



- Delibera Giunta Regionale del Lazio n. 7804 del 13.10.1993 (atto di indirizzo per la classificazione del territorio)

A tale fine l'Impresa dovrà eseguire, con l'ausilio di un organismo la cui prove abbiano valore ufficiale, una serie preventiva di rilievi dei livelli di rumore presenti nelle ore diurne e notturne nelle zone in cui dovranno essere effettuati gli interventi, al fine di acquisire agli atti una documentazione idonea ad attestare la situazione preesistente anche in sede giudiziaria, tenendo presente che, in ogni caso, anche laddove i limiti di legge sono già superati dal rumore di fondo esistente gli impianti e le attrezzature utilizzate dall'Appaltatore dovranno comunque rispettare i limiti di emissione previsti e non incrementare il rumore residuo.

### **Art 32. CONTROLLI**

La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagine in qualsiasi momento, anche successivamente all'esecuzione delle attività.

Qualora risulti che i lavori, i ripristini e le forniture non siano stati effettuati a termine di contratto o secondo regola d'arte, la D.L. ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento alla Stazione Appaltante dei danni eventuali.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base alle vigenti norme di legge.

L'inizio delle operazioni in sito dovrà avvenire previo benestare da parte della D.L. .

### **Art. 33 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 134 e seguenti del Regolamento, mediante le procedure ivi stabilite per i casi previsti.

#### RECESSO DAL CONTRATTO

Il diritto di recesso della Stazione Appaltante è regolato ai sensi dell'artt. 134 ,135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

### **Art. 34 TABELLONI INDICATORI**

L'Impresa appaltatrice deve apprestare, non oltre 7 giorni dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori, n. 2 tabelloni posti a suo carico, sul luogo dei lavori in maniera evidente con l'indicazione che i lavori stessi vengono eseguiti dalla Città metropolitana di Roma Capitale, le particolarità dell'opera, comprese quelle prescritte dalla legge n.55 del 1990 (articolo 18 comma 6) conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 in data 1 giugno 1990.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'Impresa appaltatrice, di tutte le imprese, la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Nel caso di lavori finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, l'Appaltatore dovrà inserire sul tabellone la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con fondi del risparmio postale" come prescrive il Decreto del Ministero del Tesoro 1 febbraio 1985 pubblicato sulla G.U. n.35 del 9.febbraio 1985.

Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1.00 di larghezza e di m.1,50 di altezza.



Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

In caso di mancata ottemperanza alla norma di cui sopra, verrà applicata una penale di € 30,00 (diconsi trentavirgolazerozeroeuro) per ogni giorno di ritardo.

### **Art. 35 CONTENZIOSO**

I contenziosi nascenti dal contratto saranno risolti conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il Foro competente è quello di Roma.